



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Prot. 3956

del 16/05/2018

### DETERMINAZIONE N. 234 DEL 16/05/2018

**Oggetto:** “Prescrizioni regionali antincendi 2017-2019. Aggiornamento 2018” approvate con Deliberazione della G.R. n. 22/4 del 4 maggio 2018. Modifica del periodo stabilito dall’art. 8, comma 1, lett. a).

#### IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;
- VISTA la legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO il Decreto dell’Assessore della difesa dell’ambiente n. 5034/14 del 05/03/2015 che ridefinisce l’organizzazione della Direzione generale della protezione civile;
- VISTO il decreto dell’Assessore del personale n. 16420/40 del 18/06/2014 che attribuisce l’incarico di direttore generale della Direzione generale della protezione civile al Dott. Graziano Nudda;
- VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
- VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8 “Legge forestale della Sardegna”;
- VISTE le “Prescrizioni regionali antincendi 2017-2019. Aggiornamento 2018” approvate con Deliberazione della G.R. n. 22/4 del 4 maggio 2018;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Prot. n. 3956 del 16/05/2018

Determinazione n. 234

- VISTO** l'art. 8, comma 1, delle Prescrizioni che stabilisce che *“la pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:*  
a) *nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio”;*
- PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, delle Prescrizioni, il Direttore generale della Protezione civile, con propria Determinazione, in relazione all'andamento meteorologico stagionale, può modificare il periodo in cui vige lo stato di “elevato pericolo di incendio boschivo” stabilito dal comma 1 del medesimo art. 3;
- VALUTATO** l'andamento meteorologico dei mesi di aprile e maggio 2018, caratterizzati da rilevanti precipitazioni che consentono di procedere all'abbruciamento di stoppie, residui colturali e selvicolturali senza la necessità di richiedere l'autorizzazione all'Ispettorato forestale competente per territorio;
- RITENUTO** di poter modificare il periodo indicato all'art. 8, comma 1, lett. a), in analogia con quanto previsto dall'art. 3 per il periodo in cui vige lo stato di “elevato pericolo di incendio boschivo”;
- SENTITO** in proposito il Comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- RITENUTO** pertanto di far decorrere dal 1° giugno 2018 il periodo per il quale vige l'obbligo di richiedere la suddetta autorizzazione;

**DETERMINA**

- Art. 1)** di posticipare, dal 15 maggio al 1° giugno 2018, la decorrenza del periodo nel quale è consentito l'abbruciamento ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lett. a), delle “Prescrizioni regionali antincendi 2017-2019.

2/3



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Prot. n. 3956 del 16/05/2018

Determinazione n. 234

Aggiornamento 2018" approvate con Deliberazione della G.R. n. 22/4 del 4 maggio 2018.

- Art. 2) La presente determinazione è trasmessa al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, all'Agenzia Forestas, all'Assessorato dell'agricoltura e della riforma agro-pastorale, all'Agenzia Laore, a tutti i Comuni della Sardegna, alle Prefetture e alle Associazione di categoria delle Aziende agro-silvo-pastorali.
- Art. 3) La presente determinazione è comunicata all'Assessore della difesa dell'ambiente ai sensi dell'art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

**Il Direttore Generale**

f.to Graziano Nudda